

Pubblicato il 13/10/2021

N.01720 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 05171/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5171 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Vincenzina Parente, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Nitti, Giancarlo  
Marzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato  
e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso  
l'Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, 81;

***nei confronti***

Azienda Agricola di De Donato Federica, Erminia Maiuri, Lucia Martone, Carmine  
Rinaldi non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto Dirigenziale della Regione Campania – Giunta Regionale della

Campania n. 157 del 3.8.2020 (pubblicato sul BURC del 10.8.2020) recante: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017.” e della relativa graduatoria unica regionale definitiva nonché di tutti i suoi allegati ovvero: a) elenco domande ammissibili e già finanziate; b) domande ammissibili e finanziabili; c) domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; d) domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; e) domande non ammissibili a valutazione. Il tutto in modo particolare nella parte in cui la domanda del ricorrente è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili e alla stessa è attribuito l'erroneo punteggio di 56 punti e una spesa ammissibile di €51.538,99;

- del Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020 della Regione Campania di presa d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettifiche (elenco SISMAR) con cui sono stati pubblicati “gli elenchi accorpate di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo”, di tutti i relativi elenchi provvisori ed ivi compreso l'elenco delle domande ammissibili nella parte in cui è stata ricompresa la domanda della sig.ra Parente con un punteggio di 56 e una spesa ammissibile di € 51.538,99;

- del Decreto Dirigenziale n.127 del 20.4.2020 della Regione Campania recante “Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili” e del relativo elenco nella parte in cui non ricomprende la domanda della sig.ra Parente;

- del documento check list istruttoria e del verbale/provvedimento attributivo dei punteggi per la domanda presentata dalla sig.ra Parente, nella parte in cui alla stessa sono attribuiti esclusivamente 56 punti e di tutti i documenti di check list nella parte in cui sono stati attribuiti solo 56 punti alla ricorrente, ivi comprese tutte le

relative tabelle di valutazione;

- dei decreti di approvazione delle graduatorie provvisorie provinciali e delle relative Graduatorie provvisorie provinciali, nella parte in cui la domanda della sig.ra Parente è considerata ammessa ma con il punteggio di soli 56 punti e ammessa alla spesa per € 51.538,99, in modo particolare del DRD n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno e del successivo DRD n. 35 del 3.02.2020 emesso dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, recante rettifica della graduatoria precedentemente approvata;

- ove occorra del non conosciuto provvedimento di cui alla nota prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la Provincia di Salerno, nella parte in cui alla domanda della ricorrente è attribuito esclusivamente il punteggio di 56 punti;

- della nota priva di protocollo del 30.12.2019 del tecnico istruttore del Servizio provinciale di Salerno (conosciuta all'esito dell'accesso agli atti ovvero trasmessa con nota prot.n.27398 del 15.1.2020) indirizzata al Dirigente del STP di Salerno e con la quale si conferma per le motivazioni ivi indicate il punteggio di 56 assegnato alla ricorrente;

- di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Parente Vincenzina il 16/9/2021:

- del verbale della seduta del 3 giugno 2021 (comunicato a mezzo pec in pari data) della Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020 della Giunta Regionale per la Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500714 “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” avente ad oggetto “riesame dell’istanza presentata dalla ditta Parente Vincenzina, domanda di sostegno ID84250150400 a valersi sul

Progetto Integrato Giovani Tipologia 4.1.2/6.1.1. in adempimento dell'Ordinanza cautelare n. 00115/2021 REG.PROV. CAU. – N. 05171/2020 REG.RIC” e con il quale la commissione di riesame “in ottemperanza dell'Ordinanza Cautelare n. 115/2021 REG. PROV. CAU. – N. 05171/2020 REG. RIC del Tar Campania, per le motivazioni espresse nel presente verbale, non accoglie le richieste formulate nel ricorso dalla ditta Parente Vincenzina per la domanda di sostegno ID 84250150400, confermando la valutazione scaturita dalle attività istruttorie, che risulta la seguente: punteggio totale 56, di cui 27 per il progetto; spesa ammessa euro 101.538,99, contributo concesso euro 95.519,51, comprensivi entrambi del premio forfettario di €50.000,00”;

- della nota prot.n. 2021.0298133 del 3.6.2021 recante “Pratica n. 917/2020 – Giudizio innanzi al TAR Campania – promosso dalla ditta Parente Vincenzina. Trasmissione Verbale di Riesame” e con la quale è stato trasmesso il verbale gravato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche richiamato nello stesso verbale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, sia parimenti suffragato dal requisito del *fumus boni iuris*, permanendo, quanto al

verbale di riesame successivamente gravato, gli stessi profili di criticità già evidenziati con riferimento al punteggio da attribuirsi per l'adesione al Piano Assicurativo Agricolo, posto che:

“il bando, unica *lex specialis* regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l'omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni;” (ordinanza cautelare n.115/2021);

Valutato sussistente l'ulteriore elemento del *periculum in mora*, insito nella perdurante efficacia dell'atto gravato;

Verificato altresì che parte ricorrente non ha ancora provveduto alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami disposta con l'ordinanza di accoglimento della istanza cautelare, n. 115 del 14.01.2021;

Ritenuto di dovere rinnovare l'invito alla ricorrente affinché proceda all'assolvimento dell'onere processuale imposto, secondo le modalità ivi indicate, richiamate *per relationem*, con la precisazione che dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del relativo adempimento entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Dato avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che il mancato assolvimento dell'integrazione suddetta, in violazione dei principi della necessaria regolare costituzione del contraddittorio processuale, sarà valutata dal Collegio ai fini della possibile improcedibilità del gravame, intendendosi per tale eventuale omissione la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente

giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del provvedimento gravato con i motivi aggiunti;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18.01.2022;

B) rinnova l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gabriella Caprini**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**